

*Sovraindebitamento: soddisfacimento dei creditori nella misura minima del 2,5%; valutazione di fattibilità del giudice delegato e funzione della relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi*

Tribunale di Bergamo, 31 marzo 2015. Giudice delegato Mauro Vitiello.

**Composizione della crisi da sovraindebitamento - Sindacato del giudice delegato - Legittimità del procedimento - Contenuto**

*Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.*

**Composizione della crisi da sovraindebitamento - Soddisfacimento dei creditori nella misura minima del 2,5% - Realizzazione della funzione economica dell'istituto**

*La proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che preveda il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali nella misura minima del 2,5% realizza la funzione economica dell'istituto, il quale, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.*

**Composizione della crisi da sovraindebitamento - Fattibilità del piano - Sindacato del giudice delegato**

*Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato è chiamato ad una valutazione di fattibilità del piano, poiché soltanto quest'ultima garantisce l'attuabilità degli accordi e che da essi scaturisca il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta.*

**Composizione della crisi da sovraindebitamento - Funzioni dell'organismo di composizione della crisi - Attestazione della esistenza e consistenza dei beni - Attuabilità degli accordi**

*L'organo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano*

*sottostante agli accordi e, in secondo luogo, l'attuabilità degli accordi medesimi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come previsto dalla proposta.*

**Composizione della crisi da sovraindebitamento - Organismo di composizione della crisi - Relazione - Oggetto e contenuto - Recepimento dei contenuti da parte del giudice delegato - Valutazione della rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni - Valutazione dei contenuti del piano**

*Nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, la presenza di una relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, comporta che il giudice delegato possa limitarsi a recepire i contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'organismo. In tal caso, il giudice delegato deve valutare se l'argomentare dell'organismo sia stato corretto e si presenti quindi come convincente. Il giudice delegato dovrà, pertanto, valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti della attestazione definitiva.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI BERGAMO  
Sezione Seconda Civile  
n.25/15

Decreto di omologazione di accordo di composizione  
della crisi da sovraindebitamento

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da A.M. in data \*; all'esito dell'udienza odierna, rileva quanto segue.

L'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte.

La domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, dal che deriva che la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può inerire alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.

Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione a tal proposito è positiva.

La proposta di accordo promana infatti da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

E' stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nominato dal presidente del tribunale.

L'OCC ha depositato la prima relazione sulla fattibilità del piano prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

L'OCC ha presentato in data 25 marzo 2015 la relazione sui consensi espressi, da cui si evince che la proposta di piano è stata comunicata, a sua cura, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012 e nei termini assegnati. La proposta è stata approvata, avendo votato favorevolmente, espressamente o con il cd. silenzio assenso, creditori aventi diritto al voto titolari del 73,79% del totale dei crediti, percentuale che supera la soglia del 60% prevista dall'art. 11, comma due l. n. 3/12 e successive modifiche. L'OCC ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge, come anticipato, non sono pervenute contestazioni (Banco Popolare Società Cooperativa ha presentato una contestazione che è successivamente stata ritirata). Il piano prevede la cessione di tutti i beni integranti il patrimonio del debitore, e in quanto tale rispetta il principio generale di cui all'art. 2740 c.c., e non viola il principio che impone il soddisfacimento integrale dei crediti impignorabili e del credito per IVA e ritenute operata e non versate.

La proposta di accordo, infine, contempla il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in una percentuale minima (2,5%), e come tale realizza la funzione economica dell'istituto che, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.

Tenuto conto dei contenuti concreti del piano, deve ritenersi che tale percentuale di soddisfacimento sia realizzabile e non includa il rischio del mancato pagamento del ceto creditorio chirografario, stante la provenienza delle risorse necessarie al pagamento dei creditori da due soggetti terzi che, da in lato si sono obbligati, sulla base della loro rispettiva autonomia negoziale, all'erogazione delle somme risultanti dal piano sottostanti agli accordi, dall'altro hanno già versato, nell'un caso interamente, nell'altro parzialmente, le somme messe a disposizione della procedura.

Ciò consente di ritenere ammissibile una proposta di soddisfacimento fatta sulla base di percentuali pericolosamente vicine allo zero.

Venendo alla valutazione di fattibilità, va premesso che essa in termini di principio non possa dirsi sottratta al giudice delegato alla procedura.

La necessità di contemperare i vari e contrapposti interessi in gioco impone di affermare che all'organo giurisdizionale compete anche un controllo officioso sulla fattibilità del piano, poiché soltanto quest'ultima garantisce l'attuabilità degli accordi e che da essi, quindi, scaturisca il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta.

Detto ciò, poiché la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi, in secondo luogo l'attuabilità degli accordi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come da proposta, la presenza di una relazione che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, comporta che il giudice delegato, nella sostanza, possa limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che via sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'OCC.

Il giudice delegato deve quindi valutare se l'argomentare dell'OCC sia stato corretto e si presenti quindi come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non sarebbe legittima.

Ciò impone pertanto che il giudice delegato debba valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell'attestazione definitiva. Ciò posto, ribadito che la proposta prevede il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, con una significativa falcidia dei chirografari, che determina il soddisfacimento di questi ultimi nella percentuale del 2,5%, va rilevato che il piano sottostante alla proposta prevede la cessione dell'unico bene di proprietà del debitore a L. E. P., moglie del debitore, per il controvalore di euro 33.500,00, corrispondente al valore stimato dall'OCC, con conseguente degradazione al chirografo della parte del credito ipotecario di primo grado, pari ad euro 24.291,00, che resta insoddisfatta per l'incapienza del bene sul quale insiste l'ipoteca.

I creditori ipotecari di grado successivo degradano integralmente al chirografo per complessivi euro 309.968,00.

Il piano prevede poi l'apporto esterno di un terzo, G. C., madre del debitore, la quale si è impegnata ad apportare la somma necessaria per il soddisfacimento dei chirografari nella percentuale proposta, somma quantificata in euro 38.400,00, oltre che a provvedere al pagamento del compenso dell'OCC. La fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva

dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei suindicati principi generali che ne governano la redazione. L'OCC in particolare attesta che G. C. ha già interamente versato la somma di euro 38.400,00 messa a disposizione dei creditori e che L. E. P. ha accompagnato la proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di proprietà del debitore con la consegna all'OCC di assegno circolare non trasferibile di euro 10.000,00, pari al 30% del prezzo di acquisto, e con l'impegno a versare il saldo entro quarantacinque giorni dalla esecutività del decreto di omologazione dell'accordo. Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo proposto da P. T. va omologato. Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da P. T.;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Bergamo, a spese e cura del ricorrente;
- 3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento. Bergamo, 31 marzo 2015.